



ATTO N. 1241

INTERROGAZIONE

dei Consiglieri Puletti e Mancini

***“INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI NOMINA DEI CAPO DISTRETTO
ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.3 - PROVINCIA DI TERNI”***

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 21/02/2022*

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 22/02/2022



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Manuela Puletti

Perugia, 18 Febbraio 2022

al Presidente
dell'Assemblea Legislativa Umbra
SEDE

Interrogazione a Risposta Immediata

OGGETTO: “Informazioni riguardanti le procedure di nomina dei Capo Distretto all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia n.3 – Provincia di Terni”.

IL CONSIGLIERE REGIONALE

PREMESSO CHE l'attività venatoria in Italia è regolata dalla Legge n.157 del 11 Febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. In Umbria, invece tale attività è regolata dalla Legge Regionale n.14 del 17 Maggio 1994 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

PREMESSO CHE in Umbria, sul Regolamento Regionale 30 Novembre 1999, n.34 concernente il “Prelievo venatorio specie cinghiale” e ss. mm., si basa sia dal punto di vista gestionale che su quello pratico, l'intera attività di caccia al cinghiale, la cui azione di coordinamento spetta agli Ambiti Territoriali di Caccia.

PREMESSO CHE l'articolo 5 del sopra indicato Regolamento Regionale, definisce le modalità di prelievo venatorio della specie cinghiale in “Battuta” e al comma 10. regola lo svolgimento dell'elezione del Capo Distretto che annualmente viene rinnovato dai capi squadra appartenenti al distretto stesso, in cui gli A.T.C. hanno suddiviso il territorio di caccia di loro competenza.

CONSIDERATO CHE nell'Ambito Territoriale di Caccia n.3 della Provincia di Terni, sembrerebbero essersi verificati dei problemi riguardo: le procedure, l'elezione e la nomina dei Capo Distretto per la stagione venatoria 2021/2022, in particolare nella zona appartenente al Distretto numero 6.

CONSIDERATO CHE inoltre, tra i tre Ambiti Territoriali di Caccia presenti in Umbria, sembrerebbero esserci difformi interpretazioni dell'articolo 5 comma 10 del Regolamento Regionale 34/1999, riguardo le procedure, l'elezione e la nomina dei Capo Distretto per la stagione venatoria 2021/2022, in particolare



**Gruppo assembleare
Lega Umbria**

**Il Consigliere
Manuela Puletti**

nella zona appartenente al Distretto numero 7, che stanno creando incertezza nella gestione del prelievo venatorio di una specie, come quella del cinghiale, divenuta altamente invasiva e problematica sotto molteplici punti di vista, in questi ultimi anni.

CONSIDERATO CHE Legge Regionale n.14 del 17 Maggio 1994 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" agli articoli 4 e 5 attribuisce alla Regione in caso di inadempienze e/o irregolarità in seno agli Ambiti Territoriali di Caccia, il potere sostitutivo al fine di svolgere le attività assegnategli nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

Tutto ciò premesso e considerato ;

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

Per:

- Sapere se sia a conoscenza delle problematiche esposte in premessa riguardanti lo svolgimento delle elezioni dei Capo Distretto all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia n.3 della Provincia di Terni (Distretto 6).
- Sapere se sia a conoscenza delle possibili diverse interpretazioni e della relativa applicazione dell'articolo 5 comma 10 del Regolamento Regionale n.34/1999 tra gli Ambiti Territoriali di Caccia dell'Umbria (Distretto 7).
- Verificare se eventualmente sussistano i presupposti per esercitare il potere sostitutivo che la Legge Regionale 17 Maggio 1994, n.14 attribuisce agli articoli 4 e 5 all'Ente regionale.

Il Consigliere Regionale

Manuela Puletti

(primo firmatario)

**IL CONSIGLIERE REGIONALE
VALERIO MANFINI**